



COMUNE DI GORNO

Provincia di Bergamo

Reg. ord. n. 6/2021

Gorno 12.03.2021

Oggetto: **ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.**

IL RESPONSABILE

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente n. 05 del 06.03.2021, con cui il Sindaco di Gorno ordina la messa in sicurezza e demolizione di due fabbricati in situazioni statiche irrimediabilmente compromesse in loc. Campello;

VISTO che i due fabbricati sono ubicati lungo la strada comunale di via Campello di Gorno;

RAVVISTA pertanto la necessità di chiudere il predetto tratto di strada interessata dalle opere di demolizione e messa in sicurezza dei fabbricati identificati catastalmente al fg.8 mapp. 2315 (ex uffici miniere) e al fg. 8 mappa. 2175, al fine di procedere in sicurezza con le lavorazioni previste e adottare idonei provvedimenti a tutela della pubblica incolumità, disciplinando la circolazione nel tratto di strada interessato;

VISTO l'art.7, 21 e 27 del D.Lgs 30.04.1992, n.285 – "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

dal giorno
martedì 16 a sabato 20 marzo 2021
dalle ore 8:00 alle ore 18:00

e comunque fino alle fine dei lavori
la chiusura di un tratto di strada comunale
di via Campello

Per l'esecuzione dei lavori di
Messa in sicurezza e demolizione
fabbricati pericolanti

L'inosservanza della segnaletica stradale comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada).

Si demanda all'impresa appaltatrice "EDILSCAVI di Gorno" di posizionare la prescritta segnaletica almeno **48 ore** prima dell'inizio dei lavori.

in caso di termine dei lavori prima del previsto, detto provvedimento cessa automaticamente di avere efficacia.

Il Comando di Polizia Locale dei Comuni associati di Premolo e Gorno, è incaricato dell'esecuzione e della vigilanza in ordine al disposto della presente ordinanza.

Di quanto sopra sarà data comunicazione alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e posa sui luoghi di idonea segnaletica ed agli Uffici interessati mediante trasmissione in copia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica; entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 285/1992 (Codice della Strada), al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



IL RESPONSABILE
(Valli geom. Ermanno)